



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 18 MARZO 2024

Riunione del 13/03/2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Luisella Savoldi

Componente Avv. Giuseppe Bianco

CSA 06/23/24 - Reclamo della Società IMPAVIDA PALL. ORTONA SSD a.r.l. avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale con decisione di cui al C.U. n. 32 del 7.3.2024, riguardante l'istanza avverso l'omologa della gara N. 661 Serie A2 /M del 3.3.2024.

In relazione alla gara di pallavolo di Serie A2 /M n.661 SIECOSERVICE ORTONA CH – ABBA PINETO del 03/03/2024, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 32 del 07/03/2024, con il quale deliberava *“di respingere l'istanza presentata dal sodalizio Siecoservice Ortona CH, in quanto inammissibile e di omologare l'incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo”*.

Avverso tale provvedimento la Società IMPAVIDA PALL. ORTONA SSD interponeva reclamo, ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

All'udienza di discussione, svoltasi il giorno 13/03/2024, veniva ascoltato il Sig. Massimo D'Onofrio, Direttore Sportivo della società reclamante, appositamente delegato dal Presidente di quest'ultima, che insisteva nella richiesta di ripetizione della gara evidenziando che l'errore di posizione lamentato era iniziato sullo 0-0 del set, ma è stato accertato dall'arbitro sul punteggio di 14-13 ed in quel momento è stato preannunciato il reclamo.

Veniva altresì ascoltato l'Avv. Nicola Napolione, costituitosi nell'interesse del sodalizio Volley Pineto, che insisteva nella memoria depositata e per il rigetto del reclamo.





La Corte Sportiva di Appello riservava, quindi, la decisione dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto reclamo non merita accoglimento.

La società reclamante contesta il provvedimento con cui il Giudice Sportivo Nazionale ha respinto, ritenendola inammissibile, l'istanza dalla stessa presentata avverso l'omologa della gara in questione perché, a suo dire, il detto Giudice non avrebbe correttamente valutato il contenuto delle richieste avanzate.

Nell'istanza formalizzata subito dopo la fine della gara dalla società IMPAVIDA PALL. ORTONA testualmente si legge:” *La squadra avversaria si trovava in FALLO DI POSIZIONE da inizio set. Nello specifico i giocatori N.1 (Santangelo) e N.13 (Panciocco) della ABBA PINETO risultavano invertiti rispetto alla formazione indicata a referto. Nonostante le nostre indicazioni la coppia arbitrale è intervenuta soltanto sul punteggio di 14-13 per la Sieco. Il nuovo punteggio adottato è stato 12-12, non tornando indietro con il punteggio azzerando tutti i punti ottenuti in evidente fallo di posizione. Si chiede dunque la ripetizione dell'incontro*”.

Con il presente reclamo la società Impavida ha testualmente dedotto ”...che sul punteggio di 12-14, nel secondo set, a seguito dell'errata disposizione in campo della squadra ospite Abba Pineto, il 1° arbitro sanzionava tale fallo, assegnando al nostro sodalizio il punto del 13-14.....Di fronte alle reiterate proteste del ns. sodalizio, con tanto di spiegazione tecnica dell'accaduto, gli arbitri mantenevano il punto comminando, sempre sullo stesso punteggio, un avvertimento al ns. dirigente Sig. Alberto Valente. In quel preciso istante, e solo a seguito della certezza delle nostre tesi, si verificava il motivo del nostro preannuncio d'istanza, che veniva tempestivamente formalizzato dal ns. capitano come da iscrizione a referto di gara..... La nostra contestazione nasce dalla mancata applicazione di una regola di gioco basilare del nostro sport. Una squadra in fallo deve essere sanzionata con la perdita di tutti i punti effettuati in





difetto ripristinando la corretta disposizione dei giocatori sul terreno di gioco. E' nel momento in cui si disattende la regola 7.7.2. e solo in quel preciso frangente che nasce il preannuncio d'istanza e che si verifica il fatto incriminato".

La norma che concerne la fattispecie in esame è quella che disciplina l'istanza avverso il risultato di gara ed, in particolar modo, il dettato dell'art. 23 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, che così espressamente recita:” *A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l'istanza è inammissibile*”.

Per la disciplina del fallo di rotazione, vanno invece prese in esame le regole di gioco 2021-2024 che, al punto 7.7 , così prevedono: “..... *Inoltre, il segnapunti deve determinare il momento esatto in cui è stato commesso il fallo e tutti i punti realizzati dalla squadra in fallo successivamente all'errore devono essere annullati. I punti conseguiti dalla squadra avversa sono mantenuti. Se questo momento non può essere determinato, non si procede all'annullamento di punti ed un punto ed il servizio all'avversaria è la sola sanzione da adottare*”.

Per dirimere la vicenda che ci occupa occorre, dunque, accertare quale è stato il “*momento del verificarsi del fatto che ha dato luogo alla contestazione*” e se sono stati rispettati i termini e le modalità di doglianza da parte della società reclamante, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, non essendo normativamente prevista una rilevanza d'ufficio di eventuali errori arbitrali, come più volte ribadito da questa Corte e dal Collegio di Garanzia del Coni (cfr. di recente Decisione n. 60 del 2023 confermativa di decisione proprio di Corte Sportiva Fipav).



Dal raffronto tra l'istanza presentata dalla società subito dopo la gara ed il presente reclamo, emerge evidente come la reclamante, con i detti atti, individui, come “*momento del verificarsi del fatto*”, due fasi diverse di gioco e precisamente con la prima l'inizio del secondo set, mentre con il secondo il momento in cui l'arbitro riscontra il fallo di rotazione e cioè sul punteggio di 14-12, frangente in cui, a dire della reclamante, nasce il preannuncio d'istanza e da cui deve scaturire l'applicazione della regola 7.7.2.

Orbene, in entrambi i casi le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento.

Ipotizzando che l'asserito fallo di rotazione si sia verificato all'inizio del secondo set, ma di ciò non viene fornita alcuna prova da parte della Impavida Pall. Ortona, le doglianze avverso l'omologa del risultato di gara risultano inammissibili perché non precedute dall'istanza del capitano di cui all'art. 23 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale Fipav.

Considerando invece il secondo caso, che è poi quello comprovato dal rapporto arbitrale che, come più volte affermato da questa Corte Sportiva e dal Collegio di Garanzia del Coni (cfr. di recente Decisione n. 60 del 2023) è fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene ai fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara, le doglianze di cui al presente giudizio sono infondate perché risulta correttamente applicata la regola 7.7.2., stante che il punto realizzato dalla squadra successivamente al verificarsi del fatto (fallo di rotazione) è stato annullato, come riconosciuto dalla stessa società reclamante.

Tutto ciò senza dire, comunque, del fatto che, in mancanza di prove contrarie al riguardo, come detto non fornite dalla reclamante, è la stessa regola 7.7.2., nella sua parte finale, a prevedere espressamente “*Se questo momento non può essere determinato, non si procede all'annullamento di punti ed un punto ed il servizio all'avversaria è la sola sanzione da adottare*”.

In considerazione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento.



P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo proposto dalla società IMPAVIDA PALL. ORTONA SSD a.r.l. e conferma il C.U.n.32 del Giudice Sportivo Nazionale del 7.3.2024, con cui è stata omologata la gara N. 661 Serie A2 /M del 3.3.2024.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 18 Marzo 2024



